# REGOLAMENTO (CEE) N. 956/86 DELLA COMMISSIONE

**del 1° aprile 1986**

**relativo alla fornitura di varie partite di latte intero in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare [2],

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [4], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 2 000 t di latte intero in polvere da fornire fob ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 [6] ; che è necessario in particolare precisare i termini e la composizione del prodotto, nonché i termini e le modalità relative alle forniture ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda alla fornitura di latte intero in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Alle forniture previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1354/83.

L'importo della cauzione di gara di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento è fissato a 6 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1986.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

---

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(5) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

*ALLEGATO*

**Bando di gara** (1)

| Designazione della partita | A | B |
|---|---|---|
| 1. Programma : | 1985 | |
| a) base giuridica | Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio | |
| b) attribuzione | Decisione della Commissione del 15 novembre 1985 | |
| 2. Beneficiario | Société Tunisienne d'Industrie Laitière (STIL) | |
| 3. Paese di destinazione | Tunisia | |
| 4. Fase e luogo di consegna | fob | |
| 5. Rappresentante del beneficiario | Sté COMALAIT Vichy / France, 2, rue du Président Roosevelt<br>Tel. : (70)31 54 55 — telex : 990678 COLAI F | |
| 6. Quantitativo totale | 1 000 t (6) | 1 000 t (6) |
| 7. Provenienza del latte intero in polvere | Mercato della Comunità | |
| 8. Organismo d'intervento | — | |
| 9. Caratteristiche specifiche | (2) | |
| 10. Imballaggio | 25 kg (5) | |
| 11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio | « À LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE » | |
| 12. Periodo d'imbarco | Prima del<br>10 giugno 1986 | 31 luglio 1986 |
| 13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte | 21 aprile 1986 | |
| 14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 : | | |
| a) periodo d'imbarco | Prima del<br>30 giugno 1986 | 15 agosto 1986 |
| b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte | 12 maggio 1986 | |
| 15. Varie | (3) (4) | |

*Note :*

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato *nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pag. 9, funge da bando di gara.

(2) Il latte intero in polvere al 26 % minimo di materie grasse deve essere ottenuto con il metodo spray ed essere fabbricato al massimo un mese prima della data d'imbarco. Esso deve essere di qualità extra grade e rispondere alle seguenti caratteristiche :

| | |
|---|---|
| a) tenore di materie grasse : | minimo 26,0 % |
| b) tenore di acqua : | massimo 2,5 % |
| c) acidità titolabile (calcolata sulla materia secca non grassa) : ADMI | |
| — in ml di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo : | massimo 3,0 |
| — in acido lattico : | massimo 0,15 % |
| d) tenore di lattati (calcolato sulla materia secca non grassa) : | massimo 150 mg/100 g |
| e) additivi : | nessuno |
| f) prova di fosfatasi : | negativa, cioè pari o inferiore a 4 microgrammi di fenolo per g di latte ricostituito |
| g) indice di solubilità : | massimo 0,5 ml |
| h) indice delle particelle bruciate : | massimo 15,0 mg, ossia minimo disco B |
| i) tenore di microorganismi : | massimo 50 000 per g |
| k) ricerca di coliformi : | negativo in 0,1 g |
| l) ricerca di latticello : | negativa |
| m) ricerca di siero di latte : | negativa |
| n) gusto e odore : | netti |
| o) aspetto : | colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate |

(3) L'aggiudicatario prende senza indugi contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

(4) Delegato della Commissione da contattare da parte dell'aggiudicatario : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pag. 4.

(5) Da fornire su palette standard — 40 sacchi per paletta — sotto rivestimento di plastica.

(6) L'offerta può riguardare soltanto un quantitativo parziale di 500 t o di un multiplo di 500 t ; vedi articolo 11, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1354/83.